

cro. 2/2015



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE UFFICIO FALLIMENTI

Alla C.a. dei Sigg. Curatori

Oggetto Istruzioni sommarie quanto alle conclusioni da assumere in sede di accertamento di stato passivo sulle domande di ammissione di alcuni principali crediti

Il Giudice Coordinatore della sezione fallimentare emana la seguente

CIRCOLARE

**1. I CREDITI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NELLA
VERIFICA DEL PASSIVO FALLIMENTARE**

1.a RUOLO E INSINUAZIONE

Le domande di ammissione al passivo degli Agenti della Riscossione riguardano “le entrate dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti Pubblici, anche previdenziali...” (articolo 1 comma 1 della Legge 28 settembre 1998 numero 337) e possono riguardare “...anche le entrate di natura non tributaria”.

Per espressa disposizione dell’articolo 18 del D. L.vo 46/1999 e salvo quanto disposto dagli articoli 18 *bis* e seguenti dello stesso Decreto, “Le disposizioni di cui al Capo Secondo del Titolo Primo...” (sulla riscossione mediante ruoli: articoli da 10 a 44 *bis*) “.. “...e al Titolo Secondo...” (sulla riscossione coattiva: articoli da 45 a 90) “...del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 602 ...si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle entrate rimosse mediante ruolo a norma dell’articolo 17...” dello stesso decreto “...ed alle relative sanzioni ed accessori”.

Per tutte le categorie di crediti per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, l'Agente della Riscossione può (oltre che proporre ricorso per fallimento del debitore, ai sensi del primo comma dell'articolo 87 del D.P.R. 602/1973) chiedere l'ammissione al passivo del credito sulla base del solo ruolo, senza che sia necessaria la previa notificazione della cartella di pagamento: articolo 87 secondo comma del D.P.R. 602/1973 e articolo 33 del Decreto Legislativo 112/1999.

L'ammissione al passivo dei crediti dell'Amministrazione finanziaria può dunque avvenire anche in base ai soli estratti di ruolo, e, dunque senza che sia necessario produrre la cartella esattoriale, che potrebbe anche essere stata emessa e notificata ma non allegata all'istanza ovvero mai notificata (Cass. 12019/2011, Cass. 20910/2011, Cass. N.6520/2013 Cass. 6646/2013 Cass. 6126/2014). L'estratto di ruolo è sufficiente a fondare la domanda di ammissione al passivo anche quando il credito abbia natura previdenziale (Cass. N.12019/2011)

Giova precisare che l'Amministrazione finanziaria può proporre domanda di ammissione al passivo anche senza avvalersi dell'agente per la riscossione ma operando direttamente e pure se non ha preventivamente iscritto a ruolo il debito. Occorre, però, in via preliminare, operare una distinzione tra i crediti di natura tributaria e i crediti di altra natura (riguardanti, ad esempio, i contributi previdenziali ovvero le sanzioni amministrative) essendo diversa la disciplina della verifica, in sede fallimentare, delle due tipologie di crediti: per i crediti di natura tributaria è prevista, infatti, l'ammissione al passivo sulla base di un meccanismo diverso da quello dettato, in generale, per tutti gli altri crediti dagli articoli 92 e seguenti della Legge Fallimentare.

Tale principio si ricava dal combinato disposto degli articoli 88 del D.P.R. 602/1973 e 31 del Decreto Legislativo 46/1999: la prima norma dispone che "Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito é ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva..."; la seconda statuisce che il meccanismo appena indicato non si applica "...se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

In generale, le contestazioni del Curatore possono riguardare, oltre la sussistenza o l'entità del credito azionato, la sua opponibilità alla massa ovvero il privilegio richiesto o il suo rango.

La contestazione che rileva ai fini della distinzione sopra indicata é quella riguardante la sussistenza del credito o la sua entità (con riferimento sia al credito erariale in senso proprio sia alle sanzioni).

Il meccanismo derivante dal combinato disposto dell'articolo 88 del D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 31 del D. L.vo 46/1999 riguarda, infatti, solamente le contestazioni riguardanti la sussistenza e l'entità del credito (nelle sue ordinarie componenti di tributo ed eventuali sanzioni) posto che solo questo può essere oggetto di statuizione da parte del Giudice Tributario. Le questioni riguardanti l'opponibilità del credito alla massa e la sussistenza o il rango del privilegio in ipotesi richiesto rientrano, invece, nella esclusiva e speciale competenza del Giudice Delegato e non soggiacciono, quindi alla disciplina appena indicata con riguardo al credito in senso stretto.

E' opportuno precisare, che il Giudice Delegato può, in generale, deliberare d'ufficio le questioni riguardanti la sussistenza e il rango del privilegio richiesto dal creditore, mentre la possibilità di verificare l'opponibilità del credito alla massa é subordinato alla specifica contestazione del Curatore.

Il Curatore, qualora ritenga di contestare il credito (tenuto conto della documentazione fornita dall' Agente della Riscossione e di quella a sua disposizione, ovvero, in ipotesi, dell'assenza di qualsiasi riscontro in ordine alla pretesa azionata) deve manifestare espressamente tale intenzione in sede di predisposizione del progetto di stato passivo o in sede di udienza di verifica, fermo restando che in quest'ultima ipotesi si dovrà disporre un rinvio dell'esame della domanda per consentire il contraddittorio sulla contestazione formulata dal Curatore.

L'effetto di tale contestazione (riguardante, come già detto, la sussistenza o l'entità del credito) è diverso a seconda della tipologia del credito fatto valere dall' Agente della Riscossione:

- **per i crediti di natura tributaria** (devoluti alla cognizione delle Commissioni Tributarie) è prevista la (speciale) ammissione con riserva di cui all'articolo 88 citato basata sulla sola contestazione da parte del Curatore ed in tale ipotesi, ai sensi del secondo comma del detto articolo 88, "la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del Curatore o del Concessionario, quando è inutilmente decorso il termine per la proposizione della controversia davanti al giudice competente ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto"; trattasi, in concreto, di un'ammissione con riserva finalizzata a consentire al Curatore di instaurare un procedimento (tributario) volto all'accertamento della fondatezza della pretesa avanzata dall'Agente della Riscossione;

- **per i crediti che non hanno natura tributaria** (si è già fatto l'esempio di quelli previdenziali e di quelli riguardanti sanzioni amministrative) anche se riscossi mediante ruolo, la delibazione dell'istanza di ammissione al passivo (che può essere proposta, come già detto, sulla base del ruolo non richiedendosi la previa notificazione della cartella esattoriale) avviene con le modalità ordinarie (tenuto conto della norma di cui all'articolo 31 del D.L.vo 46/1999 citato che esclude, per tale tipologia di crediti, lo specifico meccanismo dell'ammissione con riserva sulla base delle semplici contestazioni); in presenza di contestazioni da parte del Curatore la sussistenza e l'entità del credito sono accertate, ai soli fini del concorso, dal Giudice Delegato sulla base della documentazione allegata dall'Agente della Riscossione e l'ammissione con riserva è consentita solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 96 della Legge Fallimentare: si applica, in altri termini, il meccanismo di carattere generale previsto per i crediti ordinari.

In proposito si rende necessaria una precisazione riguardante le possibili contestazioni in tema di decadenza (dell'Amministrazione dalla potestà impositiva) e di prescrizione (del diritto alla riscossione del credito definitivamente accertato): nel primo caso si eccipisce il mancato rispetto dei termini (di decadenza) previsti per la notificazione dell'avviso di accertamento, per l'iscrizione a ruolo o per la notificazione della cartella; nel secondo caso si

eccepisce il decorso del termine (di prescrizione) previsto per l'esercizio del diritto alla riscossione.

Alla luce dei principi sin qui esposti, bisogna considerare che le eccezioni di decadenza riguardano la ritualità del procedimento impositivo ovvero questioni attinenti all'insorgenza del credito e quindi soggiacciono alla disciplina prevista per le contestazioni sottratte alla cognizione del Giudice Delegato;

L'eccezione di prescrizione, invece, che riguarda l'asserita estinzione del diritto alla riscossione di un credito definitivamente accertato, non rientra tra le materie riservate alla cognizione esclusiva del Giudice tributario e può, quindi, essere esaminata dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti.

Resta da valutare quale sia il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione esecutiva.

La tesi preferibile è quella secondo cui l'azione esecutiva avviata con la notificazione della cartella esattoriale si prescrive quando non proseguita dal creditore entro il termine di dieci anni dalla notificazione della cartella.

1.b SOMME DOVUTE ALL'ENTE IMPOSITORE

Le sanzioni e gli interessi dovuti all'Ente creditore trovano la loro causa nella disciplina specifica di ciascun credito o di ciascuna categoria di crediti.

Oltre alla somma costituente la pretesa "base" o "primaria" oggetto della domanda di insinuazione, all'Ente creditore sono dovuti gli importi di seguito indicati.

SANZIONI: hanno natura afflittiva e comunque siano denominate vanno riconosciute, in generale (e salve le eccezioni di seguito indicate) in via chirografaria, dovendosi escludere che godano dello stesso privilegio del credito cui si riferiscono (in tal senso, Cass. 18 settembre 2008 numero 23808).

La sentenza enuncia il seguente principio: "In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell'articolo 62 comma 3 del D.P.R. numero 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado

successivo a quello indicato al numero 15) dell'articolo 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'articolo 66 della legge numero 153 del 1969".

Vanno ammesse al privilegio, in quanto così previsto da specifiche disposizioni di legge, quelle riguardanti:

l'I.V.A. ai sensi dell'articolo 62 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633;

LE IMPOSTE SUL REDDITO (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche, Imposta sul Reddito delle Società, Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed Imposta Locale sui Redditi) ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2011 numero 98 convertito nella Legge 15 luglio 2011 numero 111 applicabile soltanto ai crediti sorti posteriormente all'entrata in vigore del detto Decreto Legge (e ciò sulla base della sentenza della Corte Costituzionale numero 170 del 2013).

INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO: con riguardo alle entrate tributarie dello Stato sono previsti gli interessi "per ritardata iscrizione a ruolo" (al tasso attualmente fissato al 4% annuo dall'articolo 2 del D.M. 21 maggio 2009) "dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al Concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte" (si vedano, in proposito, gli articoli 18 e 20 del D.L.vo 46/1999 e l'articolo 20 del D.P.R. 602/1973).

L'applicazione di tali interessi, originariamente prevista per le Imposte sul Reddito dall'articolo 20 del DPR 602/1973 è stata estesa a tutte le entrate tributarie dello Stato dall'articolo 20 del D. L.vo 46/1999.

Vanno riconosciuti in via privilegiata, analogamente al tributo cui accedono, a norma degli articoli 54 e 55 della Legge Fallimentare: gli interessi maturati prima del Fallimento saranno assistiti da privilegio solo per l'anno in corso alla data del Fallimento e per l'anno precedente, mentre saranno riconosciuti in via chirografaria quelli maturati precedentemente; successivamente al Fallimento

matureranno solo gli interessi legali sino al riparto e saranno riconosciuti in via privilegiata.

INTERESSI DI MORA: sono previsti, dall'articolo 30 del D.P.R. 602/1973 nell'ipotesi di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella e decorrono dalla data di notificazione e sino "alla data del pagamento"; il tasso é "determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze (ora dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate) con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"; la norma si estende a tutti i crediti riscossi mediante ruolo sulla base dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 18 del D. L.vo 46/1999.

Costituendo una componente accessoria del credito, gli interessi di mora riceveranno lo stesso trattamento del credito al quale accedono.

Attualmente si applica il tasso del 5,2233% annuo sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate numero 27678/2013 del 4 marzo 2013.

I tassi precedenti erano i seguenti: DM del 28/7/2000: 8,4% annuo - dall'1 ottobre 2009, DM in pari data, tasso del 6,8358% annuo - con decorrenza 1 ottobre 2010 tasso del 5,7567% annuo - con decorrenza dall'1 ottobre 2011 per Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, tasso del 5,0243% annuo.

Sono quindi dovuti, nella misura sopra indicata, solo nell'ipotesi in cui la notificazione della cartella esattoriale sia stata effettuata 60 giorni prima del Fallimento e con decorrenza dalla data di notificazione della cartella stessa.

Nell'ipotesi di credito principale privilegiato si applicano le regole generali dettate dagli articoli 54 e 55 della Legge Fallimentare, per cui gli interessi maturati prima del Fallimento saranno assistiti da privilegio solo per l'anno in corso alla data del Fallimento e per l'anno precedente, mentre saranno riconosciuti in via chirografaria quelli maturati precedentemente; successivamente al Fallimento matureranno solo gli interessi legali sino al riparto.

1.c IMPORTI DOVUTI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Gli importi richiesti dall' Agente della Riscossione sulla base del ruolo riguardano: l'aggio (ovvero il compenso per l'attività di riscossione, previsto dall'articolo 17 del D. L.vo 112/1999 nella formulazione antecedente le modifiche apportate con il Decreto Legge 6 luglio 2012 numero 95 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 numero 135); le spese di insinuazione (indicate al comma 6 dell'articolo 17 citato nella sua formulazione attuale) e le spese di notificazione (di cui al comma 7 *ter* dello stesso articolo 17 nella sua formulazione attuale).

AGGIO (spesso impropriamente indicato come COMPENSO): si tratta della remunerazione dell'attività dell'Agente, così come indicato al comma 1 dell'articolo 17 del D. L.vo 112/1999 nella sua formulazione originaria e si calcola in percentuale sulla somma iscritta a ruolo e sugli interessi.

Con le modifiche intervenute ad opera del Decreto Legge 95/2012 citato, è previsto, per gli Agenti della Riscossione (al comma 1 dell'articolo 17) il "rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato" e non più l'aggio. Tale norma, però, avrà efficacia all'atto dell'emanazione, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del decreto di determinazione di tale rimborso.

Attualmente, in mancanza del decreto appena indicato, in base alle norme di cui al Decreto Legge 95/2012 citato, per le somme iscritte a ruolo nel 2013 è previsto un aggio dell'8% annuo che rimane a carico del contribuente per la quota del 3,65% se il pagamento avviene nei 60 giorni dalla notificazione della cartella ed interamente nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre tale termine.

Sulla base dell'inequivoca disposizione legislativa e del recente, condivisibile, orientamento della Corte di Cassazione, l'aggio (o compenso) potrà essere riconosciuto, in via chirografaria, solo nell'ipotesi in cui la cartella sia stata notificata prima della dichiarazione di fallimento.

SPESE DI NOTIFICAZIONE: sono previste dall'articolo 17 comma 7 *ter* del Decreto Legislativo 112/1999 in 3,09 Euro per ogni cartella notificata con la precisazione che l'importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle

Finanze; il Ministero, con Decreto del 13 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 165 del 13 giugno 2007 ha elevato l'importo a 5,58 Euro.

Vanno quindi riconosciute, in via chirografaria, nella misura appena indicata, per ogni cartella notificata prima della dichiarazione di fallimento, anche qui, in caso di contestazione da parte del Curatore, se di tale notificazione viene data prova. Nell'ipotesi di cartella notificata dopo la dichiarazione di Fallimento l'importo non potrà essere riconosciuto.

La sentenza 6646/2013 già citata, statuisce, infatti, che "In tema di formazione dello stato passivo, le spese per la notificazione della cartella esattoriale, ove questa sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente, non possono gravare sulla procedura concorsuale apertasi a suo carico, né, a maggior ragione, sono prededucibili, trattandosi di attività non necessaria ai fini dell'ammissione al passivo del relativo credito e dovendo trovare applicazione la normativa di cui alla legge fallimentare, senza che possano rilevare, a tal fine, le disposizioni che regolano i rapporti tra l'ente creditore ed il concessionario".

SPESE DI INSINUAZIONE: la Legge Fallimentare non fa cenno alcuno alle spese di insinuazione, limitandosi a statuire all'articolo 54 (che riguarda il "diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo") che "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese..." (la norma si riferisce alle spese eventualmente sostenute per l'acquisizione della garanzia); in generale, quindi, nessun dato normativo consente di riconoscere le spese di insinuazione al passivo.

La *ratio* di tale assunto risiede nel fatto che il credito per le spese di insinuazione matura dopo la dichiarazione di Fallimento e pertanto non é opponibile alla massa dei creditori.

Si consideri, inoltre, che l'istanza di insinuazione non richiede l'assistenza tecnica né esborsi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4861 dell'1 marzo 2010, ha statuito che "Le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo

fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'articolo 17 co 6 del Decreto legislativo numero 112 del 1999 che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore".

La tabella attualmente in vigore, emanata con Decreto del 21 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 30 del 6 febbraio 2001 prevede espressamente il riconoscimento della somma di 154,94 Euro (lire 300.000) per l'istanza di insinuazione al passivo.

L'assunto della Corte di Cassazione non sembra condivisibile in quanto nelle procedure esecutive il pignoramento non determina lo stesso effetto di consolidamento del passivo che invece deriva dalla sentenza dichiarativa di Fallimento. Il dato normativo sopra riportato, inoltre, espressamente riferito alle "procedure esecutive", non consente l'interpretazione estensiva prospettata posto che l'intervento nelle procedure esecutive, a differenza di quanto avviene nel fallimento per l'insinuazione al passivo, richiede l'assistenza di un difensore.

Va infine sottolineato che l'atto amministrativo con il quale sono previste le spese da riconoscere per la domanda di insinuazione non é in sé vincolante per il Giudice, che anzi deve disapplicarlo qualora il detto atto sia in contrasto con una norma di legge.

"SPESE TABELLARI": altra cosa sono le cosiddette "spese tabellari" e cioè quelle previste dal D.M. 21 novembre 2000 già citato e relative ad attività esecutive o conservative poste in essere (ovviamente prima della dichiarazione di fallimento) dal creditore (pignoramenti, sequestri, ipoteche) e delle quali la Procedura si sia giovata. Per tali atti é previsto un rimborso a favore del Concessionario sulla base della detta tabella ministeriale. Godono del privilegio di cui all'articolo 2770 del Codice Civile.

Anche per il Fisco vale il termine annuale per l'insinuazione al passivo
(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 11.10.2011 n. 20910)

2. I CREDITI DI LAVORO

Vengono ammessi al passivo tutti i crediti che il lavoratore dipendente può dimostrare essere dovuti in base ad una stretta applicazione del contratto di lavoro.

Devono invece formare oggetto di accertamento in via contenziosa una serie di altre richieste che il lavoratore ritenesse di dovere fare valere quali, ad esempio, le differenze retributive relative a mansioni ricoperte che rientrano in un diverso inquadramento contrattuale.

Nelle domande di ammissione al passivo deve essere indicato separatamente l'importo delle Retribuzioni, del TFR e del Fondo Complementare TFR (crediti privilegiati),

Il Calcolo delle retribuzioni deve essere fatto fino alla cessazione effettiva dell'attività.

Il credito di lavoro dipendente deve essere ammesso al netto dei contributi previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali.

Devono inoltre riconoscersi interessi al tasso legale, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

Con rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo.

A prova del credito è opportuno acquisire cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate

- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria

3. DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FONDATA SU DECRETO INGIUNTIVO

E' necessario operare la distinzione tra esecutività definitiva dalla esecutività provvisoria.

Solo il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in via definitiva ai sensi dell'articolo 647 del Codice di Procedura Civile, prima della dichiarazione di

fallimento, può costituire piena prova del credito e quindi presupposto per l'insinuazione al passivo della Procedura.

In questo caso il credito è definitivamente accertato e quindi, sulla base del detto titolo, la domanda di ammissione al passivo del fallimento può essere accolta sia per la somma ingiunta sia per le spese legali liquidate dal Giudice nello stesso provvedimento monitorio che andranno ammesse in chirografo anche se il credito azionato è assistito da privilegio. Parimenti in chirografo, ed in quanto documentate, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare" (Cass. 2032/2012, 1650/2014, 2112/2014 16739/2014).

In tal caso il creditore che chiede l'ammissione al passivo deve seguire la procedura di cui agli artt. 92 e seguenti della legge fallimentare.

Il decreto ingiuntivo emesso e non opposto prima della sentenza di fallimento diventa inefficace nei confronti della massa dei creditori ed il credito può essere fatto valere unicamente con il procedimento di verifica previsto e disciplinato dalla legge fallimentare.

L'inopponibilità del decreto ingiuntivo travolge anche l'eventuale ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili del debitore in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Infatti, *"essendo il decreto ingiuntivo del tutto inefficace nei confronti del sopravvenuto fallimento, non può riconoscersi efficacia neppure all'ipoteca giudiziale iscritta in ragione delle sua provvisoria esecutività"* (Cass. 7221/98);

Ugualmente la Cass. 22549/2010 la quale argomenta che poiché il D.I. è inefficace nei confronti della la massa è inefficace anche l'ipoteca giudiziale iscritta, in quanto il titolo provvisorio che giustifica l'iscrizione non è più suscettibile di divenire definitivo nei confronti della massa stessa (vds. anche Cass. 2789/1996, 6918/2005).

L'inopponibilità travolge anche le spese legali (comprese le spese di registrazione del decreto), che non sono riconosciute ed ammissibili al passivo del fallimento, sebbene liquidate in decreto da parte del Giudice. Lo stesso dicasi per le spese di iscrizione ipotecaria. In sostanza, l'*inesistenza* del decreto senza visto travolge tutto ciò che ne consegue.

4. SPESE DI PRECETTO E PIGNORAMENTO

A tali spese potrà riconoscersi il privilegio di cui all'art. 2755 solo nel caso di esito positivo. (Cass. 12/4/2011 nr. 8298 Cass. 26/09/2006 n.20836)

5. PRIVILEGIO IMPRESA AGRICOLA

Al fine di stabilire se l'impresa agricola possa essere considerata coltivatore diretto, con ammissione al privilegio *ex art. 2751-bis n. 4 c.c.*, è necessario effettuare una duplice valutazione. Si dovrà valutare se l'imprenditore agricolo eserciti, effettivamente, una delle attività previste e disciplinate dall'art. 2135 c.c., ossia quelle dirette alla "coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali a attività connesse". In caso di risposta affermativa, poi, si dovrà verificare se l'impresa in parola rispetta i requisiti dettati dal Codice Civile, come confermati dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo ai requisiti dimensionali dell'impresa agricola (lavoro proprio del titolare e/o dei suoi familiari).

Da ciò discende che i requisiti dell'impresa agricola per l'ammissione dei crediti al privilegio dovranno coincidere con i presupposti – funzionali e dimensionali – del coltivatore diretto.

Pertanto si ritiene che possano essere ammessi in privilegio i crediti degli imprenditori agricoli, *ex art. 2751-bis c.c.*, che rispettino i presupposti requisiti mediante la presentazione della documentazione comprovante il rispetto delle predette qualità (per esemplificare, si potranno produrre eventuali contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi e visure camerali, volte a dimostrare il rispetto dei requisiti dimensionali previsti, anche dalla normativa fiscale, per essere qualificati imprenditori agricoli e ogni altro documento atto a dimostrare la sussistenza di tali presupposti).

6. PRIVILEGIO ARTIGIANO

Con la modifica dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., introdotta dall'art. 36 d.l. 5/12 conv. in l. 35/12, il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del

credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull'artigianato (l. 443/1985), che costituisce la specifica normativa di settore, e non più all'art. 2083 c.c..

In base a quanto previsto dagli artt. 3 co. 1 e 2 e 5 co. 4 della l. quadro sull'artigianato (l. 443/1985), deve escludersi, in via di principio, che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sia oggi sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell'attività svolta (e quindi del credito insinuato al passivo fallimentare), essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all'epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione – di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana, come previsti dalla legge quadro.

Devono pertanto essere oggetto di verifica tutti i requisiti richiesti dalla legge – quadro, sotto il profilo soggettivo (imprenditore collettivo i cui soci in maggioranza sono lavoratori), oggettivo (attività di prestazione di servizi con prevalenza del fattore lavoro sul capitale) e dimensionale (massimo 18 dipendenti per l'impresa che non lavora in serie: art. 4).

7. PRIVILEGIO PROFESSIONISTA

Con la **sentenza n. 1740 del 28/1/2014** la Corte di Cassazione ha ribadito che il biennio, ai fini del riconoscimento del **privilegio generale** sui compensi professionali di cui all'articolo 2751-bis Cod.Civ., decorre dal momento in cui l'incarico è stato portato a termine o è comunque **cessato**, allorché il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile.

Inoltre, nel caso di crediti di **professionisti**, stante il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta **prima** del biennio anteriore alla cessazione. (**Cassazione civile, sez. I, sentenza 11.07.2013 n° 17207**)

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, riconosciuto dall'**art. 2751-bis c.c.** per le retribuzioni dei prestatori d'opera intellettuale, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni professionali direttamente espletate dal singolo professionista, essendo irrilevante il fatto che la richiesta provenga dallo studio legale associato di cui fa parte. Se l'associazione professionale propone

però la domanda di ammissione al passivo, si verifica una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale che può tuttavia essere superata in presenza di documentazione in grado di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente effettuate dal singolo professionista facente parte dello studio legale associato.

In presenza di detta documentazione non è pertanto possibile escludere il privilegio in capo al singolo credito personale del professionista.

Secondo quanto costantemente affermato dalla Cassazione, la proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte dello studio professionale associato pone una semplice **presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale** (Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2011, n. 18455; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 2 luglio 2012, n. 11052).

Si tratta tuttavia di una presunzione che può essere superata in presenza di documentazione che consente d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo professionista associato.

In presenza di detta documentazione, la Cassazione ha ritenuto pertanto che non possa essere precluso il riconoscimento del privilegio del credito personale del singolo professionista.

Si dispone l'affissione della presente circolare alla porta della Cancelleria Fallimentare e la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Crotone, 8 gennaio 2014

Il Giudice Coordinatore della Sezione Fallimentari
Angela Stefania Romanelli

Depositato in Cancelleria
fallimentare in data
15-1-15 da
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott.ssa Monica Fedeli

